



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 96 del 23-05-2018

Oggetto: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. DESIGNAZIONE DI UN UNICO RESPONSABILE PER PIÙ ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Il giorno **ventitre maggio duemiladiciotto**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
CASTELLANI EDI	ASSESSORE	P
SAVI ALESSIA	ASSESSORE	P
BUSCHITTARI DAVID	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **PERRONI BENEDETTO**.

Il Sig. **CAPPONI FRANCO**, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il quale abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

RILEVATO che:

- il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 4 maggio 2016 e diventerà pienamente efficace e vincolante per tutti gli enti destinatari a partire dal 25 maggio 2018;
- il Regolamento comunitario è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di recepimento e che lo stesso abroga la precedente direttiva 95/46/CE;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 ha delegato il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, prevedendo espressamente che:

“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;

e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

- la delega di cui sopra non è stata ancora esercitata dal Governo italiano;

CONSIDERATO che:

- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i titolari del trattamento dei dati personali – individuati, per gli enti locali, nelle persone dei sindaci - devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro e non oltre il 25 maggio 2018;
- il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679;
- tra i vari obblighi vi è la nomina di un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) o *Data protection Officer* (DPO) con specifiche competenze in relazione ai trattamenti di dati effettuati dalle autorità pubbliche;
- il responsabile della protezione dei dati può essere nominato all'esterno dell'ente utilizzando in tal caso una procedura conforme ai principi di matrice comunitaria e specificando appositamente i compiti con un contratto di servizi;
- il responsabile della protezione dei dati deve essere in possesso – ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del GDPR di adeguate «*qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» del Regolamento medesimo;
- il RPD deve lavorare in posizione di indipendenza e garanzia rispetto al comune titolare del trattamento e non deve svolgere altre attività sia interne sia esterne all'ente che possano generare conflitti di interessi con il ruolo ricoperto;
- la soluzione interna risulta in concreto difficilmente praticabile nei piccoli e medi comuni in considerazione dell'ingente carico di lavoro che grava su ciascun lavoratore, chiamato inevitabilmente a svolgere una pluralità di compiti anche in considerazione del permanere dello stato di emergenza sismica;
- l'esternalizzazione si rivela pertanto l'unica strada percorribile ma, alla luce del fatto che l'intero onere del servizio ricade sul bilancio dell'ente, occorre vagliare l'opportunità di coinvolgere altri soggetti pubblici di dimensioni ed esigenze comparabili ai fini dell'affidamento, allo scopo di poter far fronte – malgrado la carenza di risorse - alla necessaria spesa per il RPD;

RITENUTO OPPORTUNO che:

- per le considerazioni di cui sopra, le Amministrazioni comunali interessate facenti parte dell'Unione Montana Potenza, Esino e Musone, nell'ottica di una fattiva collaborazione, procedano congiuntamente al fine di individuare un soggetto esterno che risponda alle loro specifiche esigenze;
- tale soluzione, sostenibile dal punto di vista economico, consente di ottimizzare i tempi e le procedure mediante una delega all'Unione Montana Potenza, Esino e Musone per l'individuazione di un unico soggetto idoneo al quale poi ciascun ente interessato potrà affidare singolarmente il servizio;

RILEVATO che:

- in considerazione dell'estrema delicatezza dei compiti che il RPD sarà chiamato a svolgere, i criteri della selezione, da attuarsi nel rispetto dei principi europei e della normativa vigente, non possono coincidere con la mera convenienza economica, dovendo, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, lo stesso RPD essere designato in funzione della qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 34;

- il medesimo articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 prevede la possibilità che più autorità competenti designino un unico responsabile della protezione dei dati, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione;

CONSIDERATO che tra i vari obblighi, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Treia deve nominare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) il quale svolge *almeno* le seguenti competenze:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali ed essere il tramite tra questo ed il comune per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento UE 2016/679 ed effettuare, se necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

RILEVATO che, a conclusione della selezione operata dall'Unione Montana, il soggetto individuato come maggiormente idoneo al compito sarà designato RPD del Comune di Treia con proprio autonomo atto;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di **CONSIDERARE** le premesse nella loro interezza parte integrante della presente deliberazione;

- 2) di **DELEGARE** all'Unione Montana Potenza, Esino e Musone l'attività di selezione del soggetto maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico di RPD in base ai criteri esplicitati in premessa;
- 3) di **STABILIRE** che al termine della selezione anzidetta il soggetto individuato sarà designato RPD del Comune di Treia con proprio provvedimento;
- 4) di **DARE ATTO** che l'Unione Montana dovrà determinare anche le modalità di riparto della spesa complessiva tra i vari enti che partecipano alla designazione comune di un unico RPD;
- 5) di **TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Unione Montana Potenza, Esino e Musone;
- 6) di **DARE ESECUZIONE** al presente provvedimento con l'adozione dei conseguenti atti necessari da parte degli uffici interessati.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza al fine di rispettare i termini di adeguamento alla nuova normativa europea in materia di trattamento dei dati personali, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to CAPPONI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to PERRONI BENEDETTO

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, lì 22-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PERRONI BENEDETTO

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, lì 22-05-2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to ORAZI ELISABETTA

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 29-05-2018 al 13-06-2018 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- Viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 9126 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, lì 29-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì 29-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------